

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1999

che modifica la decisione 1999/449/CE recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale

[notificata con il numero C(1999) 2692]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/551/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che:

- (1) di recente le autorità belghe, in seguito a indagini, hanno sottoposto a misure restrittive altre aziende suinicole e avicole;
- (2) secondo le informazioni attualmente disponibili, il pollame diverso dai polli domestici può essere stato alimentato con mangimi contaminati;
- (3) appare necessario fissare un tenore massimo provvisorio di PCB nelle carni fresche di suini e di bovini e nei prodotti derivati, nell'attesa che siano disponibili dati atti a consentire una valutazione scientifica;
- (4) le disposizioni relative alle analisi per l'individuazione della diossina o dei policlorobifenili (PCB) in taluni prodotti di origine animale vanno applicate anche agli animali vivi e alle uova da cova;
- (5) le autorità belghe hanno deciso di non rilasciare certificati per gli scambi o le esportazioni verso i paesi terzi basati sulla rintracciabilità, né di verificare la situazione delle spedizioni di animali vivi, uova da cova o prodotti derivati, già effettuate negli Stati membri o nei paesi terzi, fino al 31 agosto 1999;
- (6) considerate le difficoltà emerse nel sistema di rintracciamento utilizzato in Belgio, sembra opportuno, a titolo precauzionale, sospenderne temporaneamente l'applica-

zione per gli animali delle specie bovina e suina e per il pollame, nonché per i prodotti derivati;

- (7) occorre modificare di conseguenza la decisione 1999/499/CE della Commissione, del 9 luglio 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale ⁽⁴⁾;
- (8) le disposizioni previste dalla presente decisione vanno riesaminate anteriormente al 31 agosto 1999 per tener conto degli sviluppi intervenuti;
- (9) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/449/CE è modificata come segue.

- 1) Il testo della parte introduttiva dell'articolo 1, paragrafo 1.A, è sostituito dal seguente:

«Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, compresa la distribuzione ai consumatori finali, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi, dei prodotti di seguito elencati destinati al consumo umano o animale ottenuti da pollame o animali delle specie suina e bovina allevati in Belgio dopo il 15 gennaio 1999.»

- 2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di pollame vivo o di uova da cova deposte dal suddetto pollame e di animali delle specie suina e bovina allevati dopo il 15 gennaio 1999, salvo se gli animali non sono stati allevati e le uova non sono state prodotte in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive o se gli animali o le uova da cova provengono da un gruppo omogeneo e i risultati delle analisi effettuate su campioni rappresentativi degli animali o delle uova da cova hanno dimostrato che essi non sono contaminati da diossina o che non superano il tenore massimo di PCB fissato nell'allegato A.»

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 70.

3) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di pollame vivo e di uova da cova di origine belga deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato C.»

4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo che abbiano ricevuto i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.A, oppure animali vivi o uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il Belgio fornisce, se dispone delle pertinenti informazioni, una dichiarazione circa la situazione sanitaria dell'azienda di origine conformemente al modello riprodotto nell'allegato E.»

5) Gli allegati da A ad E sono sostituiti dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione viene riesaminata anteriormente al 31 agosto 1999, segnamente alla luce delle informazioni che le autorità belghe devono presentare.

In attesa dell'esito di riesame, il Belgio rilascia unicamente, sulla base dei risultati delle analisi, i certificati di cui all'articolo 2 della decisione 1999/449/CE e non rilascia il certificato di cui all'articolo 4 della suddetta decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati da A ad E della decisione 1999/449/CE sono sostituiti dai seguenti.

«ALLEGATO A

Tenore massimo di PCB per taluni prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1

Prodotti	Tenore massimo di PCB ⁽¹⁾
Uova, ovoprodotti, carni fresche di pollame e prodotti derivati	200 ng/g di grasso
Latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte	100 ng/g di grasso
Carni fresche di suini e prodotti derivati	200 ng/g di grasso ⁽²⁾
Carni fresche di bovini e prodotti derivati	200 ng/g di grasso ⁽²⁾

⁽¹⁾ Somma dei PCB seguenti (IUPAC): 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

⁽²⁾ Tenore provvisorio.»

«ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti destinati al consumo umano o animale originari del Belgio e ottenuti da pollame o animali della specie bovina e suina di cui all'articolo 1, paragrafo 1.A, della decisione 1999/449/CE

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del presente certificato sanitario:

Ministero responsabile (1):

- Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw

Organismo di certificazione:

I. Identificazione dei prodotti (1):

- carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio,
- carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio,
- carni separate meccanicamente,
- carni macinate e preparazioni a base di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,
- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine bovina, suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, con un tenore superiore al 2 % di grassi animali, ad eccezione del grasso butirrico,
- uova,
- ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio, ad eccezione dell'albume,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %,
- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,
- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,
- mangimi composti e premiscelte.

I prodotti sono stati ottenuti da pollame/animali della specie bovina/suina (1).

Tipo di imballaggio:

Numero di tagli o colli:

Peso netto:

II. Origine dei prodotti

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinaria dello stabilimento riconosciuto o registrato:

.....

(1) Depennare la menzione inutile.

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:


Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/449/CE, modificata dalla decisione 1999/551/CE, e certifica che i prodotti sopra designati sono conformi a tale decisione e, in particolare, che ⁽¹⁾:

- i prodotti non sono stati ottenuti da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive ⁽²⁾; oppure che
- i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non superano il tenore relativo ad alcuni PCB stabilito nell'allegato A della decisione 1999/449/CE.

Fatto a , il
(luogo) (data)



.....
(Firma dell'autorità ufficiale competente ⁽³⁾)

.....
(Nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Questa possibilità è temporaneamente sospesa.

⁽³⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»

«ALLEGATO C

DICHIARAZIONE UFFICIALE**per il pollame e le uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 1999/449/CE**

Numero del certificato sanitario:

DICHIARAZIONE


Numero della dichiarazione:

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/449/CE, modificata dalla decisione 1999/551/CE, e certifica che:

- gli animali/le uova da cova ⁽¹⁾ scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi alla decisione 1999/449/CE e, in particolare, che gli animali non sono stati allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive/che le uova da cova non provengono da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive ⁽²⁾;
- gli animali/le uova da cova ⁽¹⁾ provengono da un gruppo omogeneo per il quale i risultati delle analisi effettuate su campioni rappresentativi degli animali/delle uova da cova hanno dimostrato che essi non sono contaminati da diossina o che non superano il tenore di PCB fissato nell'allegato A.

Fatto a, il

(luogo) (data)



.....
 (Firma del veterinario ufficiale del Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw) ⁽³⁾

.....
 (Nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Questa possibilità è temporaneamente sospesa.

⁽³⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»

«ALLEGATO D

DICHIARAZIONE UFFICIALE**per gli animali delle specie bovina e suina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 1999/449/CE**

Numero del certificato sanitario:

DICHIARAZIONE

Numero della dichiarazione:


Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/449/CE, modificata dalla decisione 1999/551/CE, e certifica che gli animali della specie bovina/suina ⁽¹⁾ scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi a tale decisione e, in particolare, che ⁽¹⁾:

- gli animali non sono stati allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive ⁽²⁾;
- gli animali provengono da un gruppo omogeneo per il quale i risultati delle analisi effettuate su campioni rappresentativi hanno dimostrato che essi non sono contaminati da diossina o che non superano il tenore di PCB fissato nell'allegato A.

Fatto a, il

(luogo)

(data)



.....
 (Firma del veterinario ufficiale del Ministère des Classes moyennes et de
 l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw) ⁽³⁾

.....
 (Nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Questa possibilità è temporaneamente sospesa.

⁽³⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»

«ALLEGATO E

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per gli animali vivi, le uova da cova e i prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 1.A, e all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 1999/449/CE, spediti dal Belgio a partire dal 15 gennaio 1999

Ministero responsabile (2):

- Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw

Organismo di certificazione:


DICHIARAZIONE

Numero della dichiarazione:

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/449/CE, modificata dalla decisione 1999/551/CE, e certifica che (2):

- il pollame/gli animali della specie bovina/suina (2) spediti dal Belgio a (3) il (4) e scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi alla decisione 1999/449/CE e, in particolare, non sono stati allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive,
- le uova da cova spedite da Belgio a (3) il (4) e scortate dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi alla decisione 1999/449/CE e, in particolare, non sono state ottenute da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive,
- i seguenti prodotti (5), spediti dal Belgio a (3) il (4) e scortati dal documento commerciale/certificato sanitario n. non sono stati ottenuti da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive.

Fatto a (luogo), il (data)



.....
(Firma dell'autorità ufficiale competente (6))

.....
(Nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Questo certificato è temporaneamente sospeso.
 (2) Depennare la menzione inutile.
 (3) Luogo di destinazione.
 (4) Data di spedizione.
 (5) Descrizione dei prodotti.
 (6) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»